

Verbale di assemblea degli Associati

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione in Pordenone in Largo Cervignano n. 72, si è riunita l'assemblea degli Associati dell'Associazione "Sonic Pro APS", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Cambio dell'indirizzo della sede;
- Modifica e aggiornamento dello Statuto dell'Associazione alla luce della riforma del Terzo Settore;
- varie ed eventuali.

Iniziando la riunione, il Presidente Luca Ceolin constata la presenza di tutti gli Associati. L'Assemblea risulta, di conseguenza, regolarmente costituita.

Prima di iniziare, il Presidente nomina come segretario il signor Maurizio Ceolin.

Poiché nessuno degli intervenuti ha riserve o obiezioni da sollevare e tutti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare, si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e a tal proposito si propone di spostare la sede dell'Associazione da Via Da Negri n. 26 a Pordenone a Largo Cervignano n. 72, sempre a Pordenone. La proposta è avanzata dal Presidente per semplici motivi logistici.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, con il voto favorevole di tutti gli Associati, espresso mediante alzata di mano,

delibera

- di approvare lo spostamento della sede associativa in Largo Cervignano n. 72.

Passando al successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente spiega la riforma del Terzo settore che per l'Associazione rappresenta un'occasione di miglioramento e per questo motivo si rende necessario apportare alcune modifiche allo Statuto.

Il Presidente spiega le modifiche dello Statuto rivisitato, segue breve discussione e successivamente l'Assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, con il voto favorevole di tutti gli Associati, espresso mediante alzata di mano,

delibera

- di approvare le modifiche dello Statuto proposte in questa sede.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Segretario dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.50 previa lettura ed approvazione del presente Verbale.

Il Presidente
Luca Ceolin



Il Segretario
Maurizio Ceolin



atto registrato a Pordenone il 19 FEB, 2021
al n° 515 Mod. tu con liquidati es
di cui per imposta IPOT. € —
con allegati: 1

Per il DIRETTORE
Valli TOMMASINI



STATUTO

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone 19 FEB 2021 al
n° 515 mod. Lu con
liquidati € esente di cui
per imposta IPOT. € ---

ART. 1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

E' costituita con sede in Largo Cervignano n. 72 a Pordenone, un'associazione culturale che assume la denominazione di "Sonic Pro APS".

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea ordinaria.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalla gratuità delle prestazioni fornite agli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

ART. 2. SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione "Sonic Pro" persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale attraverso Internet, le nuove tecnologie multimediali, la creazione di siti Internet a contenuto artistico, i concerti, produzione di supporti fonografici;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso l'insegnamento, attraverso il contatto fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o in condizioni di disagio, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica e della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

ART. 3. ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione "Sonic Pro" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o

collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4. ASSOCIATI.

Il numero degli associati è illimitato e comunque non inferiore al n. minimo previsto dalla legge.

Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le istituzioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE.

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6. AMMISSIONE.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. L'ammissione ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. Nel caso che la domanda venga respinta, la motivazione deve essere comunicata per iscritto all'aspirante rifiutato. Il diritto di voto in assemblea è comunque riconosciuto dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro degli associati.

ART. 7. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto

- di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio;
- ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione;
- ad esaminare i bilanci e consultare i libri sociali tramite visione diretta, previa richiesta scritta o mail o pec, al Presidente. Quest'ultimo deve permetterne la visione almeno entro 10 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta. Il ritardo nell'accogliere la richiesta deve essere motivato.

ART. 8. DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- allo svolgimento dell'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro;
- a svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione.

ART. 9. RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

Gli associati possono essere esclusi dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, quando:

- non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

L'interessato escluso potrà presentare ricorso all'assemblea dei soci sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo.

ART. 10. VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

ART. 11. PATRIMONIO.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

dalle quote sociali annuali stabilite dal consiglio direttivo, ed eventualmente dai contributi volontari degli associati.

da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, altri enti e amministrazioni pubbliche, enti locali istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche.

da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo;

da beni mobili, immobili e mobili registrati

da attività marginali di carattere commerciale e produttivo svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

ART. 12. QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI E DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE.

Le quote annuali devono essere versate, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo. Il relativo importo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

Le quote sociali dei nuovi associati sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

ART. 13. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'Assemblea entro il trentuno di marzo dell'anno successivo.

I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi, ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

ART. 14. RESIDUO DI BILANCIO.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dalla normativa sul Terzo Settore, l'Associazione potrà eleggere:

- l'organo di controllo monocratico;
- il Revisore legale dei conti, monocratico.

ART. 16. ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con avviso comunicato ai soci sette giorni prima della riunione per iscritto anche attraverso raccomandata a mano, o con consenso del socio anche via fax, e-mail, e con relativo avviso pubblicato nei locali della sede sociale.

Ogni membro dell'Associazione può rappresentare per ciascuna assemblea al massimo un socio con apposita delega.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Per gli associati minorenni, il voto è espresso da chi ha la patria potestà o comunque la rappresentanza legale.

ART. 17. ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente almeno una volta all'anno nel periodo che

va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.

Elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni.

L'Assemblea approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.

L'Assemblea approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto.

Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione può aver luogo a partire da mezz'ora dopo la prima.

ART. 18. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 3/5 (tre quinti) dei soci;
- Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
- per la deliberazione dello scioglimento dell'associazione;
- per la deliberazione di modifica dello Statuto;

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 19. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti, anche muniti di delega. Ogni socio sarà rappresentativo di un voto.

ART. 20. VERBALIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

ART. 21. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri (due più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l'assemblea e restano in carica tre anni, con possibilità di rinomina per gli altri mandati.

ART. 22. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Ogni tre anni l'Assemblea ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo. Di volta in volta l'assemblea determinerà il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 23. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vice presidente.

ART. 24. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o da uno dei suoi membri in date periodiche prefissate.

Per la validità della riunione del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

ART. 25. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente.

ART. 26. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci e sottoporli all'assemblea per l'approvazione;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- proporre tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

ART. 27. TESORIERE.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica 3 anni.

Esso verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Provvede alla tenuta della contabilità, allo svolgimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione.

ART. 28. IL SEGRETARIO.

L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- cura la verbalizzazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'associazione;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- ha ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente;
- Il Segretario è eletto è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica 3 anni.

ART. 29. MANSIONI DEL PRESIDENTE.

Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

La prima nomina è effettuata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

ART. 30. ORGANO DI CONTROLLO.

L'assemblea, qualora si siano superati i limiti previsti dalla norma eleggere un organo di controllo monocratico detto Sindaco (anche con componenti esterni all'associazione), che dura in carica

tre anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Il Sindaco ha il compito di verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo per verificare la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Sindaco potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

ART. 31. REVISORE DEI CONTI

L'assemblea qualora si siano superati i limiti previsti dalla norma nomina un revisore dei conti che dura in carica tre anni.

Il revisore può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il collegio ha il compito di verificare e controllare la corretta tenuta della contabilità e la rispondenza alle norme della legislazione.

ART. 32. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è comunque devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

ART. 33. NORME FINALI

Per quanto non compreso nel presente statuto si richiamano le norme di legge ed in particolare quelle relative alle associazioni non riconosciute.

